



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA N. 1/2023

- VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- RITENUTA** la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 27 giugno 2023;
- VISTO** il decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 recante “Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023”, che prevede, all’articolo 2, comma 9, la possibilità per il Commissario straordinario alla ricostruzione di nominare, con proprio provvedimento, sub-commissari, uno per ciascuna delle regioni interessate, che, in stretto raccordo, lo coadiuvano nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7 del medesimo articolo;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 14 luglio 2023, con foglio n. 2026;

RAVVISATA

la necessità di assicurare l'urgente realizzazione delle attività preordinate alla ricostruzione, attraverso la nomina di idonei sub commissari, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, individuati tra figure dotate di professionalità specifiche e competenze gestionali per l'incarico da svolgere,

DISPONE

1. Il Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano BONACCINI, è nominato sub-commissario per la ricostruzione e opera in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio dell'Emilia Romagna. Ciò alla luce del profilo di competenze e di esperienze maturate dal Presidente della Regione Emilia Romagna, sia nell'impiego delle risorse umane e strumentali della Regione, sia quale Commissario delegato, nominato con OCDPC n. 992/2023, per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini.
2. Il sub-commissario resta in carica sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario e il mandato può essere revocato con provvedimento del Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze nello svolgimento delle sue funzioni.
3. In particolare, il sub-commissario coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'articolo 8 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorità da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario.
4. Inoltre, il sub-commissario coadiuva il Commissario straordinario ai fini del coordinamento di tutte le attività inerenti alla ricostruzione nell'ambito del territorio di competenza ed in particolare:
 - a) verifica che il quadro esigenziale complessivo dei contributi per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, appartenga ai settori previsti e sia riconducibile agli eventi alluvionali che hanno interessato i territori ricompresi nell'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, ovvero nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023;
 - b) ai fini della predisposizione dei piani speciali di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, sviluppa i quadri esenziali di tutto il territorio, coordinandosi con gli Enti e con le Autorità competenti, in armonia con gli indirizzi di pianificazione territoriale e comprensivi del dettaglio tecnico-economico:
 - dei danni e della loro quantificazione, per le opere pubbliche, i beni culturali e le infrastrutture ambientali di cui all'articolo 7, comma 2, para. a), b) e d) del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88;
 - degli interventi sui dissesti idrogeologici di cui all'articolo 7, comma 2, para. c) del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 e della quantificazione delle risorse necessarie alla loro attuazione, con priorità per i dissesti che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;
 - delle infrastrutture stradali di cui all'articolo 7, comma 2, para. e) del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 e della quantificazione delle risorse necessarie alla loro realizzazione.

- c) assicura, in relazione all'ambito territoriale di competenza, la corretta applicazione delle misure di protezione ambientale di cui al Capo III del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88 e della normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".
- d) predisporre il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento alluvionale e dagli interventi di ricostruzione, da sottoporre successivamente all'approvazione del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88. Il piano citato dovrà:
- fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;
 - individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;
 - assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88;
 - operare interventi di demolizione di tipo selettivo, che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;
 - limitare il volume dei rifiuti, recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima, da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88. Tali materiali, se non utilizzati, sono venduti e il relativo ricavato è ceduto come contributo al Comune da cui essi provengono.
- e) svolge le funzioni di volta in volta delegate dal Commissario straordinario, in considerazione di esigenze specifiche che lo richiedano e fornisce consulenza al Commissario straordinario sulle tematiche afferenti all'ambito territoriale di competenza.
5. Al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88.
6. Eventuali disposizioni di dettaglio o integrazioni concernenti le modalità da adottare nella predisposizione di quanto contemplato nel presente atto di nomina saranno diramante con apposite comunicazioni.
7. L'attività del sub-commissario non comporta oneri a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario. Per l'assolvimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente decreto e per esigenze di carattere tecnico-specialistico, adeguatamente rappresentate in un quadro da sottoporre all'approvazione del Commissario straordinario, il sub-commissario potrà avvalersi delle convenzioni stipulate dal Commissario straordinario.
8. Il presente provvedimento dovrà essere notificato all'interessato, subordinandone l'efficacia all'avvenuta accettazione dell'incarico e inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per gli adempimenti di competenza, in particolare, al fine di assicurarne massima trasparenza e conoscibilità, affinché si provveda alla pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO